



## **SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO VERGANTE**

TRA I COMUNI DI  
GIGNESE – BROVELLO CARPUGNINO  
(PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA)  
MASSINO VISCONTI – NEBBIUNO – COLAZZA - PISANO  
(PROVINCIA DI NOVARA)

***COMUNE DI***

# **Regolamento**

**Disciplinante:  
la detenzione e il funzionamento  
di apparecchi da gioco o da intrattenimento.  
L'apertura di sale giochi.  
L'effettuazione di trattenimenti musicali  
presso pubblici esercizi.**

approvato con DCC n. 16 del 27/06/2007

# INDICE

PARTE PRIMA – VIDEO GIOCHI	pag.	3
1. tipologie degli apparecchi		
2. obblighi per i titolari degli esercizi		
3. numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio		
4. limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi		
5. ambito di applicazione		
PARTE SECONDA - SALE GIOCHI	pag.	6
1. definizione di sala giochi		
2. caratteristiche minime delle sale giochi		
3. obblighi per i titolari di sale giochi		
4. limitazioni e orari di esercizio		
PARTE TERZA – TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI	pag.	8
1. definizioni		
2. obblighi per i titolari degli esercizi		
3. limitazioni e orari di svolgimento dell'attività		
4. ambito di applicazione		
PARTE QUARTA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	pag.	9
1. regime autorizzatorio		
2. presentazione delle istanze e relativa documentazione		
3. istruttoria e termini per l'evasione delle domande		
4. efficacia delle denuncia di inizio attività		
PARTE QUINTA – SANZIONI	pag.	11
1. video giochi		
2. sale giochi		
3. trattenimenti musicali		
PARTE SESTA – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag.	12
ALLEGATI.		

## **PARTE PRIMA – VIDEO GIOCHI**

### **1. tipologie degli apparecchi**

L'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S., prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

#### **comma 6**

- a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio e nei quali il costo della partita non può superare 1,00 Euro. La durata minima della partita è di 4 secondi e possono consentire **vincite in denaro del valore non superiore a cento euro, erogate dalla macchina in monete metalliche subito dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker ed il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18.**
- b) Apparecchi che si attivano solamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa

#### **comma 7**

- a) giochi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, o scambiabili con premi di diversa specie.
- b) **fuori legge dal 1° maggio 2004;**
- c) apparecchi, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che **non distribuiscono premi**, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 centesimi di Euro.

Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98, salvo il caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso **premio partita.**

### **2. obblighi per i titolari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi**

I titolari degli esercizi ove è autorizzata la detenzione di apparecchi, rientranti in una delle categorie di cui al precedente punto 1, hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura territorialmente competente;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo degli altri giochi ai minori di anni 16;
- impedire l'utilizzo dei giochi oltre gli orari stabiliti dal Comune, procedendo alla disattivazione degli stessi;

- apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco **vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.**

### 3. numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio

Il numero massimo di apparecchi di cui all'art.110 c.6 del TULPS autorizzabili in ogni tipo di esercizio è stabilito dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003 secondo i seguenti parametri:

<b>TIPOLOGIA ESERCIZI</b>	<b>NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI</b>
Bar ed esercizi assimilabili	Un apparecchio ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie di somministrazione, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad un numero massimo pari a 4.
Ristoranti ed esercizi assimilabili	Un apparecchio ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie di somministrazione, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo pari a 4.
Alberghi ed esercizi assimilabili	Un apparecchio ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
Agenzie per la raccolta di scommesse ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S.	Un apparecchio ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 6 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo pari a 8.
Esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S.	Un apparecchio ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad un numero massimo pari a 4.
Circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili	Si osservano le disposizioni relative ai bar o ristoranti con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Esercizi nei quali non è consentito installare apparecchi di cui all'art.110 c.6 del T.U.L.P.S. (esercizi commerciali, artigianali, Tabaccherie ecc...)	Un apparecchio ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi non può essere superiore a 2

Il numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni tipo di esercizio, **comprensivo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS**, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003 sopra richiamato integralmente, viene fissato come segue:

#### **ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA - BAR**

con superficie di somministrazione fino a 50 mq.	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “ fino a 100 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “ oltre 100 mq.	massimo 5 apparecchi

#### **ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA – RISTORANTI**

con superficie di somministrazione fino a 60 mq	massimo 2 apparecchi
“ “ “ “ fino a 100 mq	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “ fino a 200 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “ oltre 200 mq	massimo 5 apparecchi

### **CIRCOLI PRIVATI**

In base all'attività svolta ed alla superficie di somministrazione, possono installare un numero di apparecchi pari a quelli dei bar o dei ristoranti.

### **ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI CONCESSIONARI DI GIOCHI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 88 DEL TULPS**

con superficie del locale (destinata al pubblico)	fino a 50 mq.	massimo 3 apparecchi
“ “ “ “ “	fino a 100 mq.	massimo 4 apparecchi
“ “ “ “ “	oltre 100 mq.	massimo 5 apparecchi

### **ALBERGHI ED ESERCIZI ASSIMILABILI**

fino a 20 camere	massimo 2 apparecchi
fino a 100 camere	massimo 5 apparecchi
fino a 200 camere	massimo 6 apparecchi
oltre 200 camere	massimo 7 apparecchi

### **AGENZIE DI RACCOLTA SCOMMESSE E ALTRI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI ART. 88 TULPS**

con superficie del locale (destinata al pubblico)	fino a 100 mq.	massimo 7 apparecchi
“ “ “ “ “	fino a 200 mq.	massimo 8 apparecchi
“ “ “ “ “	oltre 200 mq.	massimo 9 apparecchi

### **ALTRI ESERCIZI NEI QUALI NON E' CONSENTITO INSTALLARE APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 c. 6 TULPS (ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TABACCHERIE, ETC.)**

1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 3 apparecchi.

**Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, bigliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini etc, nonché tutti gli altri apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui al punto 1 del presente regolamento. In ogni caso la superficie dell'esercizio destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS e/o ad altri giochi (biliardi etc.) non potrà superare complessivamente il 40% della superficie totale di somministrazione (o di vendita, o di quella destinata all'attività principale) del locale (con esclusione di eventuali aree destinate a plateatico).**

#### **4. limiti di installazione e utilizzo degli apparecchi**

L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio è consentita **esclusivamente all'interno degli esercizi**. Sono pertanto escluse le aree destinate a plateatico ancorché delimitate o coperte.

I giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS **non possono essere contigui** a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti.

**L'uso degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. c) del TULPS è consentito dalle h. 15,00 alle 23:00. Oltre tale orario tali apparecchi devono essere disattivati.**

L'uso di tutti gli altri apparecchi è consentito dalle h. 11.00 all'orario di chiusura.

## 5. ambito di applicazione

Sono esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti punti 3. e 4. del presente regolamento:

- le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

## **PARTE SECONDA – SALE GIOCHI**

### 1. definizione di sala giochi

Sono considerate sale giochi quei locali ove sono installati apparecchi rientranti nella categoria dei giochi leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. , autorizzati ai sensi dell'art. 86 del medesimo Testo Unico, nei quali l'attività principale è appunto il gioco.

Nelle sale giochi come sopra individuate è possibile autorizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c) della L. 25.08.91, n. 287, purché tale attività risulti accessoria e strumentale rispetto all'attività prevalente.

### 2. caratteristiche minime delle sale giochi.

Gli esercizi che costituiscono sala giochi autorizzabile ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. devono essere dotati di **almeno 12 (dodici) apparecchi** da gioco rientranti nella categoria dei giochi leciti, nel rispetto del limite massimo previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.03 per gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. Rientrano nel computo del numero minimo anche i seguenti apparecchi; biliardi, carambole, calcio balilla, flipper, giochi per bambini, juke box..

I locali da adibire a sala giochi devono avere i seguenti requisiti:

- impianto elettrico a norme CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
- passaggi interni - compresi quelli tra gli arredi od i giochi - e porte comunicanti con l'esterno di larghezza minima pari a mt. 1,20. Nel caso in cui l'architettura del locale o la norma urbanistica non consentano l'allargamento delle porte è possibile derogare previa presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato;
- la sala giochi deve inoltre disporre di una uscita di sicurezza, del tipo ammesso, ogni 100 mq. di superficie del locale, anche coincidente con la porta d'ingresso.

Le caratteristiche sopra elencate devono essere certificate da tecnico abilitato.

Nelle sale giochi per le quali viene richiesta l'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 5, c. 1 lett. c) della legge 287/91, l'attività ludica dovrà comunque avere il carattere della prevalenza, individuabile secondo i seguenti elementi:

- a) carattere di imprenditorialità dell'attività di gioco (ad es. non assume tale caratteristica mettere semplicemente a disposizione del cliente carte da gioco o altri giochi da tavolo senza richiesta di alcun corrispettivo);
- b) destinazione del 70% della superficie totale dell'esercizio (calcolata escludendo i servizi igienici ed altri vani accessori quali depositi, magazzini etc.) all'attività di sala giochi.

### 3. obblighi per i titolari di sala giochi

I titolari degli esercizi di cui al precedente punto 2, hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura competente per territorio;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16;
- esporre il cartello indicante gli orari dell'esercizio in modo visibile dall'esterno;
- rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi, cessando contestualmente anche l'attività di somministrazione;
- apporre agli ingressi dei locali e sugli apparecchi da gioco **vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Dette vetrofanie dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.**

### 4. limitazioni e orari di esercizio

L'apertura di sale giochi non potrà essere autorizzata ad una distanza inferiore a mt. 150 da scuole e ospedali e case di riposo. La distanza verrà calcolata seguendo il percorso stradale più breve.

L'installazione degli apparecchi è consentita **esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi.**

Per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 5, c. 1 lett. c) l. 287/91), **non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi. La somministrazione in aree private esterne all'esercizio (es. cortili privati) è consentita solo nel caso che dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche e comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all'attività di somministrazione.**

**E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro l'attività di somministrazione svolta presso l'esercizio.**

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

**Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura h. 11,00 chiusura 01,00, con facoltà dell' esercente di posticipare la chiusura fino alle h. 02,00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. c) del TULPS possono essere utilizzati dalle h. 15,00 sino alle 23:00. Al di fuori di tale orario devono essere disattivati.**

## **PARTE TERZA**

### **TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI**

#### **1. definizioni**

Sono considerati piccoli trattenimenti, autorizzabili ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., le attività di concertini musicali dal vivo eseguiti con carattere di temporaneità e accessorialità presso pubblici esercizi. Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questi si trasformi nell'attività prevalente del locale.

Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio o impianti stereo.

#### **2. obblighi per i titolari degli esercizi**

I titolari degli esercizi autorizzati all'effettuazione di musica dal vivo hanno l'obbligo di:

- esporre in maniera ben visibile il listino prezzi delle consumazioni;
- rispettare scrupolosamente gli orari fissati dal Comune per l'attività di musica dal vivo
- rispettare i limiti di rumorosità indicati nell'autorizzazione in deroga rilasciata dal competente ufficio comunale ovvero rispettare le indicazioni previste nella relazione di impatto acustico per l'abbattimento della rumorosità dell'attività.

#### **3. limitazioni e orari di svolgimento dell'attività di trattenimento e diffusione musica**

L'esecuzione di musica dal vivo può essere autorizzata all'interno e/o all'esterno dell'esercizio, ma con condizioni differenziate.

L'orario di svolgimento delle attività viene fissato in autorizzazione, secondo la richiesta dell'esercente e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Attività svolte all'interno degli esercizi: **inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 01.00;**
- Attività svolte all'esterno degli esercizi: **inizio non prima delle h. 09,00 – termine non oltre le h. 24.00 per i giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Nei rimanenti giorni feriali dovrà essere effettuata una valutazione in base alla zona di insediamento dell'esercizio e alla frequenza dell'attività, mantenendo il limite massimo delle h. 23.30. E' consentita la deroga a tale limite per eventi sporadici, fatte salve le prescrizioni del competente ufficio comunale in relazione all'impatto acustico.**

La diffusione di musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita, esclusivamente all'interno del locale, a partire dalle h. 9,00 e sino al normale orario di chiusura dell'esercizio. In ogni caso il volume dovrà essere diminuito dopo le ore 23.00, nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per la zona di appartenenza (D.C.C. n. 55 del 16.04.03).

**E' vietato posizionare i diffusori acustici collegati all'impianto all'esterno del locale o in prossimità dell'ingresso del locale.**

#### **4. ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al precedente punto 3. non si applicano ai concerti e agli altri trattenimenti musicali dal vivo svolti nell'ambito di manifestazioni, nelle aree allo scopo destinate dall'Amministrazione Comunale.

## **PARTE QUARTA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **1. regime autorizzatorio**

Le attività di cui al presente regolamento **sono soggette ad autorizzazione**, rilasciata dal competente settore Polizia Amministrativa, su istanza dell'esercente.

**Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione le attività di trattenimenti musicali svolte presso i pubblici esercizi, nonché la diffusione di musica attraverso radio o altri impianti.** Per tali attività dovrà essere presentata **denuncia di inizio attività**, corredata della documentazione prevista al successivo punto 2. del presente regolamento. E' altresì esclusa dal rilascio di nuova autorizzazione la sostituzione di giochi, negli esercizi pubblici e nelle sale giochi, **con altri della stessa tipologia, senza modifica del numero totale degli apparecchi.** La sostituzione degli apparecchi è soggetta alla presentazione di semplice comunicazione da parte dell'esercente, contenente i dati identificativi dei nuovi apparecchi. Per i giochi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS la comunicazione dovrà essere corredata , per ciascun apparecchio, da copia del nulla osta rilasciato dall'Agenzia del Monopoli di Stato.

### **2. presentazione delle istanze e relativa documentazione**

Le domande per l'ottenimento di autorizzazioni relative alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere inoltrate al competente Settore Polizia Amministrativa, utilizzando la modulistica predisposta per ogni tipo di attività.

A seconda del tipo di attività dovrà essere presentata la seguente documentazione:

#### **Autorizzazione per apparecchi da gioco presso gli esercizi:**

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato A, compilato in ogni sua parte;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (esclusi i giochi di cui all'art. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)
- c) planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg./mq. **(solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);**
- e) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;
- f) fotocopia documento di identità del richiedente

### **Autorizzazione per sala giochi:**

- a) domanda in bollo utilizzando l'allegato B, compilato in ogni sua parte;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni
- a) apparecchio (esclusi i giochi di cui all'art. 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.)
- b) planimetria in scala dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi,
- c) distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;
- e) certificazione a firma di tecnico abilitato relativa ai requisiti dei locali adibiti a sala giochi, elencati nella parte seconda, punto 2, del presente regolamento;
- f) relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg./mq. (**solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta**);
- g) regolamento e immagine di ciascun apparecchio;
- h) fotocopia documento di identità del richiedente
- i) domanda in bollo (e relativi allegati) per la richiesta di certificato di idoneità sanitaria dei locali;
- j) relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali ai sensi del regolamento di zonizzazione acustica comunale (se approvato)

### **Denuncia di inizio attività per trattenimenti musicali**

- a) presentazione denuncia utilizzando l'allegato C, compilato in ogni parte;
- b) nulla osta SIAE;
- c) fotocopia documento di identità del richiedente.

### **Denuncia di inizio attività per utilizzo radio, tv, e/o altri impianti di diffusione sonora**

- a) presentazione denuncia utilizzando l'allegato D, compilato in ogni parte;
- b) copia abbonamento RAI (per radio e TV)
- c) nulla osta SIAE;
- d) fotocopia documento identità del richiedente.

## **3. istruttoria e termini per l'evasione delle domande**

Le istanze di autorizzazione per le attività contemplate dal presente regolamento, **qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria**, verranno evase entro i seguenti termini:

- **domanda per video giochi: trenta giorni;**
- **domanda per sala giochi: 60 sessanta giorni;**

i predetti termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente, attestata dal timbro del protocollo comunale.

Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta l'ufficio procederà, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro trenta giorni e i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri della medesima tipologia è soggetta a semplice comunicazione.

La sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi comporta il rilascio di nuova autorizzazione.

#### **4. efficacia della denuncia di inizio attività**

La denuncia di inizio attività (D.I.A.), ove ammessa, dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria.

La presentazione di D.I.A. incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore Polizia Amministrativa, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività, archiviando contestualmente la D.I.A.

## **PARTE QUINTA – SANZIONI**

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.

### **1. - VIDEO GIOCHI**

- a. mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi oltre l'orario stabilito;
- b. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio;
- c. installazione di giochi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS in modo contiguo agli altri apparecchi;
- d. mancata applicazione vetrofania fornita dal Comune su videogiochi ed all'ingresso del locale

In caso di violazione ai precedenti punti a, b e c potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione per video giochi, con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. In caso di reiterazione delle violazioni potrà essere disposta la **revoca dell'autorizzazione**.

### **2. - SALE GIOCHI**

- a. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi;
- b. mancata cessazione dell'attività di somministrazione (di tipologia "C) entro l'orario di esercizio della sala giochi;
- c. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio;

- d. svolgimento attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio;
- e. mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all'attività di somministrazione;
- f. mancata applicazione vetrofania su videogiochi ed all'ingresso del locale;

In caso di violazioni relative ai precedenti punti a, c ed e, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dal presente Regolamento. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la **revoca delle autorizzazioni**.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti b e d potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell'attività di somministrazione. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la **revoca dell'autorizzazione per la somministrazione**.

### **3. – TRATTENIMENTI MUSICALI**

- a) Il mancato rispetto degli orari di svolgimento dell'attività: sanzione pecuniaria prevista dal T.U.L.P.S. in quanto gli orari di svolgimento dell'attività dovranno essere inseriti nella denuncia di inizio attività e costituiranno condizione per l'esercizio dell'attività di trattenimenti musicali;
- b) Mancata presentazione di D.I.A. per utilizzo di impianti di diffusione sonora presso pubblico esercizio;
- c) Mancato rispetto degli orari di utilizzo di impianti di diffusione sonora presso pubblico esercizio;
- d) Utilizzo di impianti di diffusione sonora all'esterno dell'esercizio.

In caso di più violazioni riferite ad una medesima autorizzazione, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione medesima con contestuale sospensione dell'attività di trattenimenti musicali. Nei casi di particolare gravità si potrà procedere alla **revoca dell'autorizzazione**.

**L'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avverrà secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.**

## **PARTE SESTA – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive adottate dal Comune.

L'ufficio comunale competente provvederà a consegnare agli esercenti titolari di autorizzazioni per video giochi e per sale giochi, il modello di vetrofania approvato dalle Giunte Comunali, unitamente a copia del Regolamento medesimo. Entro trenta giorni dalla consegna, ogni esercente interessato sarà tenuto ad apporre le vetrofanie, conformi al modello approvato, su ciascun apparecchio, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

(IN BOLLO )

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Settore Polizia Amministrativa

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO  
Domanda di autorizzazione

\_ I \_ Sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di ditta individuale

in qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

titolare dell'esercizio pubblico denominato \_\_\_\_\_

corrente in \_\_\_\_\_

---

**CHIEDE**

L'autorizzazione di cui all'art. 86 e s.m.i. del T.U.L.P.S. per detenzione e funzionamento presso l'esercizio sopra indicato dei seguenti apparecchi da gioco e/o da trattenimento e svago e/o per giochi leciti:

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 \* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) \*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. c)\*\*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ bigliardini elettrici

N. \_\_\_\_\_ calcio balilla

N. \_\_\_\_\_ carambole

N. \_\_\_\_\_ biliardi

N. \_\_\_\_\_ elettrogrammofono a gettoni (juke-box)

N. \_\_\_\_\_ giochi per bambini

N. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma

\* Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 1,00 Euro. Possono consentire **vincite in denaro del valore non superiore a cento Euro;**

\*\* Apparecchi privi di monitor attivabili con moneta metallica di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un Euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.

---

\*\*\* Apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro.

Ai fini della retroestesa domanda il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti, sotto la propria personale responsabilità,

## **DICHIARA**

- che i predetti apparecchi rientrano nella categoria dei giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e s.m.i.
- Che la superficie di somministrazione dell'esercizio è di mq. \_\_\_\_\_
- Di non essere inadempiente all'obbligo di istruzione della prole di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 N. 773)
- Di non aver subito condanne penali che possano costituire condizione ostativa all'esercizio dell'attività richiesta (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)
- Ai fini antimafia,    sottoscritt\_ dichiara, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 03.06.98, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575
- Dichiaro inoltre le seguenti caratteristiche specifiche per ogni apparecchio per il quale viene richiesta l'autorizzazione:

N.RO IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE GIOCO	COMMA	PRODUTTORE	ANNO
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Data \_\_\_\_\_

firma

**N.B. barrare ogni casella relativa alla dichiarazione effettuata.**

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_

Si attesta che la firma del Sig. \_\_\_\_\_

identificato a mezzo di \_\_\_\_\_

è stata apposta in presenza del sottoscritto \_\_\_\_\_

dipendente incaricato.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Dipendente Addetto

**N.B. – Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto la presente istanza dovrà essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di identità.**  
**- In caso di dichiarazioni mancanti dovranno essere prodotti i documenti comprovanti il possesso dei relativi requisiti**

***ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (\*)***

- Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.
- Regolamento e immagine di ciascun apparecchio
- Planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia
- Relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture destinate ad accogliere i biliardi sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq. (solo per l'installazione di biliardi, se posati su soletta)

**N..B. Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

**ART. 11 T.U.L.P.S.**

**Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:**

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

**ART. 92 T.U.L.P.S.**

**Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.**

(\*) Barrare le caselle corrispondenti ai documenti effettivamente allegati

(IN BOLLO)

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Settore Polizia Amministrativa

**ESERCIZIO DI SALA GIOCHI**  
Domanda di autorizzazione

\_ I \_ Sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di ditta individuale

in qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

---

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. per l'apertura di **SALA GIOCHI** nei locali siti in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

dati catastali N.C.T. Fg. \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_

N.C.E.U. Fg. \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_

Con i seguenti apparecchi da gioco e da trattenimento:

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 6\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) \*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. c)\*\*\* del T.U.L.P.S.

N. \_\_\_\_\_ bigliardini elettrici

N. \_\_\_\_\_ calcio balilla

N. \_\_\_\_\_ carambole

N. \_\_\_\_\_ biliardi

N. \_\_\_\_\_ elettrogrammofono a gettoni (juke-box)

N. \_\_\_\_\_ giochi per bambini

N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il costo della partita non può superare 1,00 Euro. Possono consentire **vincite in denaro del valore non superiore a cento euro;**

\*\*Apparecchi privi di monitor attivabili con moneta metallica di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un Euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.

---

\*\*\* Apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro.

---

**Ai fini della presente domanda il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti, sotto la propria personale responsabilità,**

## **DICHIARA**

- che i predetti apparecchi rientrano nella categoria dei giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e s.m.i.
  
- Che la superficie destinata a sala giochi è di mq. \_\_\_\_\_ e la superficie totale del locale (esclusi servizi igienici e altri locali non accessibili al pubblico) è di mq. \_\_\_\_\_
  
- Di non essere inadempiente all'obbligo di istruzione della prole di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 N. 773)
  
- Di non aver subito condanne penali che possano costituire condizione ostativa all'esercizio dell'attività richiesta (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)
  
- Ai fini antimafia,    sottoscritt\_ dichiara, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 03.06.98, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575
  
- Che i locali sede dell'esercizio sono conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso

Data \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

**N.B. barrare ogni casella relativa alla dichiarazione effettuata.**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Si attesta che la firma del Sig. \_\_\_\_\_  
identificato a mezzo di \_\_\_\_\_  
è stata apposta in presenza del sottoscritto \_\_\_\_\_  
dipendente incaricato.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Dipendente Addetto

- Qualora la firman on sia apposta in presenza del dipendente addetto la presente istanza dovrà essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- In caso di dichiarazioni mancanti dovranno essere prodotti i documenti comprovanti il possesso dei relativi requisiti

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (\*)

- Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS
- Regolamento e immagine di ciascun apparecchio
- Dichiarazione contenente elenco degli apparecchi installati nonché, per ciascun apparecchio, denominazione del gioco, casa costruttrice, anno di produzione, n. di matricola progressivo
- Certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità
- Planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia
- Relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica
- Relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dei locali ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento per le sale giochi
- Relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture destinate ad accogliere i biliardi sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq. **(solo per l'installazione di biliardi, se posati su soletta)**
- Domanda in bollo (e relativi allegati) per la richiesta di certificato di idoneità sanitaria dei locali;
- Fotocopia documento di identità (in corso di validità) del richiedente.

**N..B. Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

**ART. 11 T.U.L.P.S.**

**Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:**

- 3) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 4) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

**ART. 92 T.U.L.P.S.**

**Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.**

(\*) Barrare le caselle corrispondenti ai documenti effettivamente allegati

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
Settore Polizia Amministrativa

**INSTALLAZIONE RADIO/TV /IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO**  
**Denuncia inizio attività**

\_ I\_ Sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di titolare di ditta individuale  
 in qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

---

**D E N U N C I A**

La detenzione di:

radio  
 televisione  
 impianto di diffusione sonora (\*) \_\_\_\_\_

nell'esercizio denominato \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_

Allo scopo allega alla presente denuncia:

nulla osta SIAE  
 copia abbonamento RAI  
 fotocopia documento di identità in corso di validità

**Si impegna, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni:**

- Nessun prezzo dovrà essere corrisposto dai frequentatori del locale sotto forma di biglietto di ingresso o di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni;
- Non dovranno essere spente né attenuate le luci del locale durante il funzionamento dell'apparecchio;
- Dovranno essere evitati affollamenti che intralcino il normale afflusso della clientela;
- Divieto assoluto di modificare la normale sistemazione degli arredi come spostare tavoli o allineare sedie;
- È vietato l'impiego del televisore utilizzando il sistema della videoriproduzione;
- Non consentire canti e balli;
- I diffusori collegati all'impianto dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno del locale e non in prossimità dell'ingresso, in modo tale che la musica non si oda dall'esterno;
- L'uso degli apparecchi è consentito dalle ore 09.00 fino al normale orario di chiusura dell'esercizio. Sono pertanto escluse le deroghe;
- In ogni caso il volume dovrà essere diminuito dopo le ore 23.00, nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti per la zona di appartenenza (D.C.C. n. 55 del 16.04.03).

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

---

(\*) specificare il tipo di impianto e il numero e la posizione dei diffusori acustici collegati

---